

COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITA' dell'Associazione Siciliana della Stampa

REGOLAMENTO

Approvato dal Consiglio regionale del 29 Aprile 1997

(Modificato dal Consiglio regionale del 26 Marzo 2007)

Art. 1 - E' costituita con sede a Palermo presso l'Associazione siciliana della Stampa la Commissione regionale Pari Opportunità (Cpo).

Art. 2 - Scopi della Cpo sono: **a)** la tutela dei diritti delle giornaliste siciliane in conformità con quanto previsto dalla legge 125/91; **b)** azioni positive contro ogni tipo di discriminazione diretta o indiretta finalizzate ad una parità non formale ma ad un effettivo trattamento uguale di soggetti diversi **c)** monitoraggio continuo e aggiornato sulla realtà numerica e professionale delle giornaliste siciliane anche attraverso inchieste, sondaggi, incontri, iniziative, pubblicazioni, etc. **d)** sollecitare il Consiglio regionale dell'Assostampa a farsi interprete delle rivendicazioni formulate dalla Cpo ed a promuovere tutte le iniziative opportune che ne garantiscano il conseguimento **e)** favorire la formazione professionale delle giornaliste.

Art. 3 - Possono fare parte della Cpo le giornaliste professioniste, praticanti, pubbliciste iscritte all'Associazione siciliana della Stampa. La richiesta di iscrizione va inoltrata alla Presidente della Cpo.

Art. 4 - La qualità di socio si perde in caso di: **a)** dimissioni **b)** sospensione per indegnità votata all'unanimità dal Consiglio Direttivo con deferimento al Collegio Regionale Probiviri dell'Assostampa Siciliana.

Art.5 - Organi del Cpo sono:

- l' Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- la Presidente
- la Segretaria.

Art. 6 - L'Assemblea é il massimo organo deliberante della Cpo ed é costituita da tutte le socie iscritte. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno con convocazione, tramite lettera spedita 15 giorni prima la data fissata, decreta annualmente le direttive generali di politica associativa, approva i bilanci, decide le modifiche al regolamento. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed é composto dalle delegate elette dalle Sezioni provinciali. L'elezione può avvenire: **a)** per scrutinio **b)** per acclamazione secondo le direttive espresse dall'Assemblea.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le deliberazioni dell'Assemblea, di amministrare il patrimonio della Cpo costituito da quote associative corrisposte dalle iscritte, di impartire, tra un'assemblea e l'altra, direttive generali e particolari per le attività sociali. Elege la Presidente per acclamazione o su proposta della metà delle Consigliere.

Si riunisce in via ordinaria ogni quattro mesi con convocazione tramite fax, in via straordinaria, per iniziativa della Presidente o di un terzo delle Consigliere.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea entro 20 giorni dalla data fissata, esamina i bilanci predisposti dalla Presidente.

Art. 10 - La Presidente é l'organo esecutivo della Cpo e la rappresenta a tutti gli effetti. Convoca il Consiglio direttivo e ne presiede le riunioni. La sua carica dura due anni ed é affiancata da una vicepresidente per tutta la durata del suo mandato. La Presidente é anche tesoriere della Cpo.

Art. 11 - Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme statutarie dell'Assostampa Siciliana.